

Cassazione: l'autorità giudiziaria può sciogliere il condominio anche se restano in comune i sistemi di gestione delle acque pluviali

In tema di divisione del condominio e, in particolare, di interventi necessari (opere sul sistema di gestione delle acque pluviali), la seconda sezione civile ha stabilito che è possibile richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per lo scioglimento laddove l'intervento necessario riguardi unicamente i sistemi di gestione delle acque pluviali. E' quanto emerge dalla sentenza n. 25507/2011 (qui sotto allegata) con cui la seconda sezione civile, accogliendo il ricorso di alcuni condomini ha spiegato che "alla stregua di una corretta applicazione degli articoli 61 e 62 delle disposizioni attuative del codice civile l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio unicamente quando un complesso immobiliare sia suscettibile di divisione, senza che si debba attuare una diversa ristrutturazione, in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, pur potendo rimanere in comune tra gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 Cc, mentre, ove la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati soltanto dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". Le norme richiamate dalla Corte dispongono in particolare: "Art. 61 attuazione Codice Civile - 1. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62 attuazione Codice Civile - La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice. 2. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorranza opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice stesso.

(14/01/2012 09:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: infotunio sul lavoro e limitata responsabilità del noleggiatore del macchinario

"Il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro. (...) In caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore

metta a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina.". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 9 gennaio 2012, n. 109, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore dichiarato colpevole, nei primi due gradi di giudizio, del delitto di omicidio colposo, per avere, quale manovratore a terra della piattaforma "ragno" sulla quale agiva un operaio, cagionato la morte di quest'ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata e l'operaio, che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo. La Suprema Corte afferma che il ricorso, risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della dinamica causale del sinistro, rispetto a quella accertata dai giudici di merito, risulta inammissibile osservando che la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono - con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie - esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado. La Corte di Appello - si legge nella sentenza - ha evidenziato la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale, ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru rilevando l'inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l'erroneo allargamento degli stabilizzatori; nel caso di specie si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all'utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni risultando che l'imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull'utilizzo della gru. Non accolta, dunque, la tesi del ricorrente secondo cui non si trovava in posizione di garanzia, rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio in quanto tra il manovratore della gru e l'operaio non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione.

(12/01/2012 09:00 - Autore: L.S.)

Cassazione: andrà risarcita una donna esclusa dal lavoro perché troppo bassa

Una dipendente della metro di Roma dovrà essere risarcita del danno subito per il fatto di essere stata esclusa dal posto di lavoro per un motivo a dir poco "bizzarro": troppo bassa. La tirata d'orecchie per la metropolitana di Roma che si era opposta al reintero arriva dalla Corte di Cassazione. La donna si era classificata in posizione utile nella graduatoria del concorso per l'assunzione con contratto di formazione lavoro come 'addetto alla stazione' ma l'assunzione le era stata negata per deficit di statura in quanto alta m. 1.53 contro l'altezza minima di m. 1.55 prevista dal Decreto ministeriale n. 88 del 1999 del ministero dei Trasporti. Ne era scaturita un'accesa battaglia giudiziaria finché la donna era riuscita ad ottenere l'assunzione con un provvedimento della corte d'appello dell'Aquila. La metro però ha deciso di proporre di corso in Cassazione facendo notare di essersi "attenuta alle norme previste dal Decreto ministeriale" e quindi di "non avere disapplicato il regolamento che prevede i requisiti di assunzione, in particolare quello dell'altezza, in relazione alle mansioni rientranti nella qualifica messa a concorso, anche in

deroga al D.M.". Bocciando il ricorso la sezione lavoro della Suprema Corte con sentenza n. 234/2012 ha ribadito la legittimità del provvedimento della Corte d'Appello che ha correttamente disposto l'assunzione della donna sulla base del fatto che "non si ravvisano ragioni che giustifichino la necessita' di un'altezza minima, sotto il profilo della sicurezza dell'utenza e degli agenti addetti al servizio di trasporto, ovvero della capacita' ed efficienza nell'espletamento del servizio stesso". È stato dunque corretto il percorso motivazionale dei giudici di merito, spiegano gli ermellini, laddove hanno ritenuto non legittimo il limite minimo di statura. La donna dunque ha diritto all'assunzione e di conseguenza anche al risarcimento del danno.

(13/01/2012 11:00 - Autore: N.R.)

Cassazione: basta con le adozioni facili. La madre naturale deve avere una seconda possibilità

Una madre che ha avuto un passato turbolento e che poi è maturata ha diritto restare con il proprio figlio. Lo afferma Corte di Cassazione che ha detto un chiaro no alle adozioni troppo facili spiegando che alla madre naturale deve essere concessa anche una seconda possibilità. Gli Ermellini hanno così bocciato il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma che aveva chiesto il ripristino dello stato di adottabilità nei confronti di un bimbo musulmano in base ad alcune intemperanze comportamentali della madre. La donna negli anni si era alternata tra una eccessiva dedizione al figlio ed una arbitraria delega della funzione genitoriale. Tutto questo era però dovuto alla giovane età e alla necessità di crescere e di maturare. Una volta che la madre si è affrancata dal suo passato ed ha compiuto un percorso di maturazione (oltretutto nella fattispecie eseguito dai servizi sociali) ha senza dubbio diritto a potersi nuovamente occupare del figlio. Inizialmente il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato lo stato di adottabilità del bambino ma il verdetto era stato ribaltato in Corte d'Appello. Il caso finiva poi in Cassazione su ricorso della procura. Con ordinanza n.330/2012 la Sesta sezione civile della Corte ha respinto il ricorso convalidando la decisione dei giudici d'Appello che avevano giustamente riscontrato come "il processo di autonomia e di maturazione della donna stia procedendo con esiti positivi, grazie non soltanto all'impegno suo e del compagno, ma anche al lungo e faticoso lavoro di assistenti sociali, educatori e responsabili della comunità di accoglienza, i quali hanno dato un fondamentale sostegno alla diade madre-figlio, consentendo al minore di assorbire senza eccessivo disagio le intemperanze comportamentali della madre, certamente turbolenta anche per il suo difficilissimo passato e a volte delegante, ma mai abbandonica verso il figlio che, come osservato dagli operatori, è un bambino sereno, sorridente, senza alcun problema psico-fisico ed evolutivo".

(14/01/2012 10:00 - Autore: N.R.)

Cassazione: sanzione disciplinare al notaio che redige troppi atti. Deve dimostrare di averli letti

Rischia la sanzione disciplinare il notaio che redige troppi atti se non riesce a dimostrare di aver avuto il tempo effettivo di leggerli tutti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che è irrilevante il fatto che vi sia un ottimo supporto organizzativo del team di studio. L'avvertimento arriva dalla terza sezione civile (sentenza n. 28023 depositata il 21 dicembre scorso) che spiega come la fretta sia incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente se il tempo dedicato alla formazione dell'atto non è sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni. Secondo la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici di legittimità, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche ed Umbria, aveva applicato a un notaio la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00, avendo accertato l'illecito disciplinare (ex art. 47, co. 2, codice deontologico) per aver violato il principio della personalità e di qualità della prestazione (comportamento desumibile dall'eccessivo numero di atti redatti, sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti). La corte di appello di Ancona, adita dal notaio, con sentenza, revocava il provvedimento disciplinare, sottolineando la necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione. La struttura materiale dell'atto, aveva spiegato la Corte di Appello, non deve essere praticata mediante impiego di energia manuale del notaio, bastando la sua direzione e che non era dimostrato nella fattispecie che la lettura degli atti fosse stata frettolosa ed inadeguata. Il Consiglio distrettuale notarile di Ancona, proponeva così ricorso per Cassazione. Investita della questione la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Consiglio, ha ribadito che "l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da una serie di norme. La L. n. 89 del 1913, art. 47 statuisce che il notaio indaga sulla volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto, cui è strettamente connessa la lettura, atteso che è in questa fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, che emerge il riscontro finale della corretta individuazione di tale volontà e dell'adeguata trasposizione nel testo predisposto" (...) la frettolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorché il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni. La corte di merito - ha conclusivamente affermato al Corte - non si è attenuta a tali principi, giacché se è vero che la normativa vigente non prescrive una contestualità o sequenzialità diretta tra le fasi di indagine della volontà delle parti, di redazione dell'atto, e di lettura dello stesso, cosicché tali fasi possono dispiegarsi anche in modo intermittente, con intervalli tra una fase ed un'altra, anche per la riflessione delle parti, tuttavia la sequenza dei tempi deve essere tale da consentire la personale e completa esecuzione di tutte le operazioni da parte del notaio. Nè il supporto organizzativo di studio del notaio, per quanto efficiente, può valere ad esentare il notaio dai suoi doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione, ad altri non delegabili".

Cassazione: figli bamboccioni? Stop al mantenimento se rifiutano il lavoro

Tempi difficili per i bamboccioni. D'ora in avanti, infatti, se si rifiuta ingiustificatamente un lavoro offerto dal padre si rischia di perdere il diritto al mantenimento. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione secondo cui chi è maggiorenne, se rifiuta un lavoro compatibile con il suo titolo di studio non può più pretendere di essere mantenuto da papà. In base a questo principio la suprema Corte ha detto stop al mantenimento di una ragazza di 36 anni laureata in architettura che aveva rifiutato un'offerta di lavoro fattale dal padre che era occupato nel settore dell'edilizia. Secondo i giudici di piazza Cavour quel rifiuto deve considerarsi ingiustificato e quindi il padre può sospendere il mantenimento. La decisione è della sesta sezione civile della corte (sentenza 610/2012) ed è restata se è resa a seguito del ricorso di una ex moglie che chiedeva all'ex marito di continuare a versare il mantenimento per una delle tre figlie. La ragazza però aveva 36 anni e pur convivendo con la madre non era economicamente autonoma. La ragazza però, a differenza degli altri figli, aveva rifiutato un lavoro offertole dal padre. A fronte di tale rifiuto la ragazza si era vista revocare il mantenimento dalla Corte di Appello sulla base del fatto che senza dubbio la ragazza poteva procurarsi da sola i mezzi di sussistenza. Anche la Suprema Corte ha condiviso la motivazione dei giudici di merito ed ha chiarito che il no all'assegno di mantenimento "si rivela irreprensibilmente e attendibilmente fondato sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia, ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonche' di titolo di studio universitario, e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate".

(19/01/2012 12:53 - Autore: N.R.)

Cassazione: no al decreto ingiuntivo per recuperare spese condominiali se prima non viene approvata spesa da assemblea.

In materia di spese condominiali, con sentenza n. 28644, depositata il 23 dicembre 2011, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che il decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può essere emesso se non c'è stata prima l'approvazione della spesa da parte dell'assemblea. Infatti, se è vero che il decreto può essere richiesto per il pagamento dei contributi condominiali anche in mancanza dell'approvazione dello stato di ripartizione approvato - necessario per la clausola di immediata esecutività del decreto - la prova scritta di cui all'art. 633 cod. proc. civ. è costituita comunque dal documento da cui risulti l'approvazione da parte dell'assemblea della relativa spesa. Secondo la ricostruzione della vicenda fatta in sentenza, due soggetti si opponevano al decreto con cui il giudice di pace di Napoli aveva loro ingiunto di pagare in favore di un condominio un importo a titolo di conguaglio per lavori di ristrutturazione eseguito al fabbricato condominiale. I due si opponevano al decreto deducendo l'assenza di una delibera assembleare di approvazione delle somme in oggetto. Il condominio contestava la domanda e il Giudice di Pace rigettava l'opposizione. La decisione

era poi confermata dal Tribunale di Napoli che respingeva l'appello proposto dagli oppositori. Su ricorso per cassazione proposto dai due soggetti, la Corte, ha ribaltato il doppio verdetto spiegando che il decreto ingiuntivo per il recupero delle spese condominiali non può essere emesso prima dell'approvazione della spesa da parte dell'assemblea.

(20/01/2012 10:00 - Autore: Luisa Foti)

Severino: "Situazione preoccupante per nove milioni di processi civili arretrati"

La mole dell'arretrato civile è, al 30 giugno 2011, pari a 9 milioni di processi. Il ministro della Giustizia Paola Severino, durante la relazione in corso alla Camera, denuncia "una situazione che desta parecchie preoccupazioni", sia per il numero, sia "con riferimento ai tempi della definizione che nel civile sono pari a 7 anni e tre mesi e nel penale 4 anni e 9 mesi". I ritardi hanno provocato, spiega quindi il ministro, un aumento delle cause per ottenere indennizzi. Con la legge del 2001, cosiddetta Pinto, si è verificata una "vera e propria esplosione di questo contenzioso, passato dalle 3.580 richieste nel 2003 alle 49.596 del 2010". La dilatazione del contenzioso per i casi di irragionevole durata del processo ha portato a una "entità ormai stratosferica e sempre crescente degli indennizzi liquidati" che nel 2011 "ha raggiunto gli 84 milioni di euro". A quali si aggiunge, prosegue Severino, un esborso nel 2011 "pari a 46 milioni di euro per ingiusta detenzione o errori giudiziari". In apertura della sua comunicazione il ministro ha rivolto "un deferente ossequio" al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e il "personale ringraziamento per le parole di considerazione e incoraggiamento che ha inteso rivolgermi in occasioni di incontri istituzionali". Il ministro ha salutato poi il presidente della Camera, Gianfranco Fini, "che con saggezza ed equilibrio guida i lavori di questa assemblea".

Roma, 17 gen. (Adnkronos)

Cassazione: l'avvocato non può dire che il giudice che è 'inoperoso'. Scatta sanzione disciplinare

Vietato accusare un giudice di inoperosità. Un'espressione apparentemente innocua pronunciata in aula e che non suscita particolare clamore può invece far scattare una sanzione disciplinare a carico dell'avvocato restando irrilevante lo "strepitus fori", il clamore appunto, che possono eventualmente suscitare alcune espressioni. Il chiarimento arriva con la sentenza n. 30170, depositata il 30 dicembre 2012 delle sezioni Unite civili secondo cui deve ritenersi sufficiente, ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare all'avvocato, l'accertata pronuncia nell'aula di giustizia di espressioni ingiuriose rivolte ai magistrati, dovendo ritenersi le frasi offensive di per sé contrarie alla dignità e al decoro professionale, indipendentemente dall'accertamento del clamore suscitato da dette affermazioni.

Peraltro ove si accerti il CD "strepitus fori", ciò può costituire un'aggravante della condotta addebitata all'incolpato. Secondo quanto si legge in sentenza, a seguito della ricezione del verbale dal Tribunale di Firenze, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati procedeva disciplinarmente a carico di un avvocato per la ravvisata violazione degli artt. 12 e 38 R.D.L. n. 1578 del 1933, per avere, quale difensore di parte civile in un procedimento penale, pronunciato espressioni ingiuriose, definite "non pertinenti né direttamente finalizzate alla difesa", nei confronti delle persone di due magistrati, il P.M. e il Giudice del Lavoro. L'avvocato, in particolare, rivolgendosi al P.M. aveva affermato che la stessa era "nota in Procura per la sua inoperosità" e che la seconda "era passata dal suo incarico di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Prato a quello di Giudice del Lavoro di Firenze in conseguenza della sua gestione disinvolta dei collaboratori di giustizia", persistendo "nell'uso di espressioni dal contenuto improprio ed inconfidente nonostante i ripetuti solleciti del Giudice del dibattimento e del Pubblico Ministero di udienza". Con decisione C.O.A dichiarò l'avvocato colpevole dell'addebito ascrittogli e gli irrogò la sanzione della censura. All'esito ed in parziale accoglimento del gravame proposto dall'incolpato, il Consiglio Nazionale Forense applicò la minore sanzione dell'avvertimento, anche alla luce della remissione di querela da parte dei due magistrati. Avverso la suddetta decisione l'avvocato proponeva ricorso alle Sezioni Unite che, rigettando il ricorso dell'avvocato (nella parte in cui sosteneva non essersi integrato l'illecito ascrittogli per la mancanza dello "strepitus fori"), hanno stabilito quanto segue: "Quanto poi alla sussistenza o meno dello "sconcerto negli astanti, che particolarmente si contesta nel mezzo d'impugnazione, la censura difetta di rilevanza, attenendo ad una circostanza non integrante alcun elemento dell'illecito deontologico, la cui condotta tipica, nella specie contestata, consiste nel compimento di atti non conformi alla dignità ed al decoro professionale non essendo anche richiesto, quale evento lesivo, lo strepitus fori e neppure previsto quest'ultimo quale eventuale aggravante dell'illecito. Sotto diverso profilo deve osservarsi che detta circostanza nemmeno ha assunto concreto rilievo, quale parametro valutativo della oggettiva gravità dell'illecito (in analogica applicazione dell'art. 133 C.P.) ai fini del trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di appello ha ritenuto di dover applicare all'incolpato la sanzione minima prevista dall'ordinamento professionale, quella dell' avvertimento; sicché la censura difetta di concreto interesse".

(17/01/2012 09:30 - Autore: Luisa Foti)

(Fonte: StudioCataldi.it)

Cassazione: mancata corresponsione dell'indennizzo per inabilità sul lavoro per una mera distrazione muscolare

"Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione di situazioni di incapacità al lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni

espresse dal consulente d'ufficio di primo grado, poiché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal Giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali". E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 558 del 17 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione con cui la Corte d'Appello accoglieva il gravame svolto dall'INAIL contro la decisione con la quale il locale Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore per la condanna alla corresponsione dell'indennizzo per inabilità temporanea e della rendita per inabilità permanente, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso allorché, in qualità di operaio, si procurava una distrazione muscolare alla spalla sinistra nello sforzo di tirare e sollevare una pesante pezza di stoffa. La decisione della corte territoriale - affermano i giudici di legittimità - che ha escluso la sussistenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile non presentando il lavoratore quadri morbosi strumentalmente obiettivabili, basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite - sorretta da un'analitica disamina - non è adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono, come nella specie, la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità. In particolare la Corte territoriale aveva escluso l'esistenza della causa violenta e del nesso eziologico tra evento e lesioni aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio secondo cui l'evento denunciato non era derivato da causa violenta, fortuita ed estrema, non configurandosi infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi di legge e non ritenendo di dover valutare postumi permanenti né relativo periodo di inabilità temporanea.

(21/01/2012 09:00 - Autore: L.S.)

Cassazione: è sempre necessario requisito buona condotta per iscriversi agli albi professionali

Con sentenza 30790, depositata il 30 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della "buona condotta" per l'iscrizione all'albo professionale (nella fattispecie degli psicologi) è un "ineludibile principio di carattere generale dell'ordinamento", al di là di specifiche previsioni dei singoli albi. È questo il contenuto della sentenza della terza sezione civile con cui è stato rigettato un ricorso contro il rigetto della richiesta di iscrizione all'albo professionale degli psicologi. La richiesta era stata respinta per mancanza del requisito della "buona condotta". L'Ordine degli Psicologi della Liguria aveva respinto la domanda di iscrizione di un giovane dottore in psicologia per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali nonché per l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo, e tutto in contrasto con l'art. 7 della l. n. 56/1989 (ordinamento della professione di psicologo). Il professionista, con ricorso al Tribunale di Genova, impugnava il provvedimento, deducendo che l'Ordine non aveva il potere di sindacare l'intervenuta riabilitazione penale e che il reato di abusivo esercizio della professione non rilevava agli effetti di detto art. 7 della l.

cit.). L'adito Tribunale di Genova con sentenza, annullava la delibera e dichiarava il diritto del professionista all'iscrizione all'albo professionale sulla base del fatto che il requisito della buona condotta non era previsto dall'art. 7 citato. La Corte di Appello, in secondo grado, accoglieva il reclamo dell'Ordine professionale. Investita della questione su ricorso del professionista, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso ha spiegato che "il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo cui "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), di cui costituiscono esplicito "richiamo" gli artt. 7 e 26, comma 3, della legge n. 56/1989 (riguardanti l'albo degli psicologi) ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell'art. 1175 c.c. e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata " sociale" della nostra Carta costituzionale, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost."

(22/01/2012 11:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: ente proprietario paga danni a chi cade dalle scale anche se non c'è colpa o pericolo

In tema di cose in custodia, con sentenza n. 27898, depositata il 21 dicembre 2011, la terza sezione civile ha stabilito che il Comune è tenuto a risarcire il soggetto che cade dalle scale di proprietà di un edificio di proprietà del comune è tenuto a risarcire il soggetto a prescindere dall'accertamento colposo del comportamento del custode dall'accertamento della pericolosità della cosa. La responsabilità per cose in custodia infatti ha natura oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento. È esclusa solo dal caso fortuito. Secondo la ricostruzione della vicenda che emerge dalla lettura della sentenza di legittimità, una donna conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta. Nel 1998, mentre percorreva la rampa di scale che dall'interno dell' edificio portava all'uscita, era scivolata su uno dei gradini, a causa della mancanza di illuminazione nonché dei detriti e dei calcinacci che imbrattavano il percorso. Nella contumacia del Comune, il giudice adito, con sentenza, rigettava la domanda. Proposto gravame dalla donna, la Corte d'appello, in riforma della decisione impugnata, condannava il comune al pagamento in favore della donna della somma di euro circa 20 mila euro, oltre interessi e spese. Su ricorso per cassazione proposto dal Comune di Roma che aveva contestato l'applicazione della presunzione di responsabilità, la Corte, rigettando il ricorso del Comune ha spiegato che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde e dall'accertamento del carattere colposo del comportamento del custode e dall'accertamento della pericolosità della cosa, avendo natura oggettiva

necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento, di talché essa sussiste, in definitiva, in relazione a tutti i danni. cagionati dalla 'res', sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito".

Consulta testo sentenza n. 27898/2011

(21/01/2012 10:52 - Autore: Luisa Foti)